

ATTO N. DD 553

DEL 15/02/2022

Rep. di struttura DD-UA0 N. 34

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
URBANISTICA E COPIANIFICAZIONE**

OGGETTO: COMUNE DI LUSIGLIÈ - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.

Premesso che per il Comune di Lusigliè la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 16-5206 del 20 aprile 2007;
- ha approvato tre Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/1977;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 43 del 29 dicembre 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al Piano Regolatore vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 107 del 14/01/2022 (PEC ns prot. n. 5419 del 17/01/2022), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP_001/2022)

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 499 abitanti nel 1971, 492 abitanti nel 1981, 494 abitanti nel 1991, 534 abitanti nel 2001, 556 abitanti nel 2011 e 547* abitanti al 1° gennaio 2021 (*dati ISTAT) dato, quest'ultimo che conferma un trend demografico sostanzialmente costante negli ultimi decenni;
- superficie territoriale di circa 526 ettari di pianura e con pendenze inferiori al 5%; 207 ettari sono classificati per quanto riguarda la Capacità d'uso dei suoli in Classe II[^]. Una porzione di circa 107 ettari è altresì interessata da "aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 8** della Città Metropolitana di Torino denominata "CANAVESE OCCIDENTALE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'**Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 7 denominato "Rivarolo"** di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2 non individua il Comune tra gli Ambiti Produttivi di Livello 1 o 2, ai sensi degli articoli 24 e 25



Città metropolitana di Torino

delle N.d.A;

- infrastrutture viarie: il territorio è attraversato da un breve tratto del tracciato della S.P. n. 41 di Agliè;
- assetto idrogeologico: è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Orco e Torrente Vallassa;

dato atto che il Comune di Lusigliè è **adeguato** al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 43 del 29 dicembre 2021, di adozione della Variante Parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, con il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, l'Amministrazione Comunale, "... *intende effettuare, con la presente variante ... al PRGC ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., una modifica ad una singola zona urbanistica attualmente individuata come area Agricola di tipo speciale ATE, di pertinenza di una abitazione esistente confinante situata in zona Residenziale di tipo Esaurito RE13 inglobando parte della particella in questione nell'area a capacità residenziale esaurita RE13 di cui è già area cortilizia di pertinenza per consentire ai proponenti e proprietari dell'immobile di poter razionalizzare l'edificato di proprietà. ...*".

La zona proposta in variazione, presenta una superficie di circa mq 400 e non comporta incremento di Capacità Insediativa.

La modifica effettuata è coerente con gli elaborati di natura geologica redatti ai sensi della Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte 7/LAP/96 e con le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche dell'intero territorio comunale e non è interessata da vincoli paesaggistici, ambientali o di idrogeologici.

La variazione proposta è stata recepita dalla Scheda RE13 e sono stati aggiornati i seguenti elaborati, rinominandoli, da:

- "Tavola 15/1 V3 Destinazione aree"
- "Tavola 15/2 V3 Destinazione aree"

a:

- "Tavola 15/1 V4 Destinazione aree";
- "Tavola 15/2 V4 Destinazione aree".

La "Relazione Illustrativa" contiene la verifica dei contenuti con le previsioni della pianificazione sovracomunale (PPR, PTR) e del PTC2.

Le verifiche in merito alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica e all'idoneità con le condizioni di pericolosità geomorfologica del territorio (la zona di interesse è individuata, in base ad uno stralcio di "Carta di Sintesi" in Classe di rischio II) sono riportate nel Documento di verifica e di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Fase di Screening.

(Cfr: *Relazione Illustrativa*).

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento integrato "*in maniera contestuale*", accompagnando il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. con l'elaborato denominato "*Verifica preventiva di Assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategica*". Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, è stato acquisito dalla Funzione Specializzata "*Valutazioni Ambientali VAS e VIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. 56/1977, come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 43 del 29 dicembre 2021 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente:

- “... **contiene** la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”;
- **non contiene** il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;
- **contiene**, (anche se non totalmente coerente con il dettato normativo) la dichiarazione di cui al comma 1bis dell'articolo 17 L.R. 56/77, che recita “... Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; ...”;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 2 marzo 2022;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: “... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5, articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche”; comma 2, articolo 50 “Difesa del Suolo”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle

Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di Staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti", successivamente aggiornato, a seguito della modifica della Struttura organizzativa dell'Ente e la costituzione della nuova Funzione Specializzata denominata "Urbanistica e Copianificazione", con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 187 del 30/12/2021.

DETERMINA

1. che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e smi, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente del Comune di Lusigliè, adottato con deliberazione C.C. n. 43 del 29 dicembre 2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in

contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. sono formulate le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla Deliberazione di adozione della Variante in oggetto, si richiama quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 17 della L.U.R., il contenuto del quale, prevede la presenza nel testo della citato atto di un **prospetto numerico** che evidenzi "... **la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga...**". **Tale prescrizione dovrà essere riportata nella Deliberazione di approvazione della Variante;**

b) con riferimento al contenuto del capitolo 7 "Valutazioni conclusive" dell'elaborato "Verifica preventiva di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica", nel quale si anticipa l'esclusione all'assoggettamento alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica, si ricorda che tale espressione, è in capo all'Organo Tecnico Comunale in materia ambientale, costituito ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 40/1998, sulla scorta del recepimento degli eventuali pareri formulati dai Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) e che le determinazioni assunte dovranno essere recepite nel corpo normativo di riferimento;

c) si allega, infine, il contributo, già anticipato al Comune, formulato con nota prot. n. 17496 del 4 febbraio 2022, dalla *Funzione Specializzata "Valutazioni Ambientali - VAS e VIA"* del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

3. di trasmettere al Comune di Lusigliè, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 15/02/2022

IL DIRIGENTE (URBANISTICA E COPIANIFICAZIONE)

Firmato digitalmente da Giannicola Marengo